

PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

Art. 6 - Legge Provinciale 21 aprile 1987, n.7: "Disciplina delle linee funiviarie in servizio pubblico e delle piste da sci"

Deliberazione n. 2752 di data 7 ottobre 2019

Oggetto: Legge provinciale 21 aprile 1987, n. 7 e s.m.;

- Impianto funiviario M156h "Campo Carlo Magno Malga Montagnoli", ubicato nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville;
- modifica tecnica non sostanziale relativa al rifacimento del rivestimento esterno dei manufatti della stazione motrice.

Sono presenti:

- Giorgio CESTARI - Presidente f.f.

- Silvio DALMASO - componente effettivo Servizio impianti a fune e piste da

sci

- Luca MALESANI - componente supplente Servizio foreste e fauna

- Matteo MERZLIAK - componente supplente Servizio urbanistica e tutela del

paesaggio

- Claudio PALLAORO - componente supplente Servizio autorizzazioni e

valutazioni ambientali

- Sergio BENIGNI - componente supplente Servizio prevenzione rischi

- Paola VISINTAINER - componente supplente Servizio geologico

- Cristina PENASA - componente supplente Servizio bacini montani

- Elisabetta ROMAGNONI - componente supplente Servizio sviluppo sostenibile e

aree protette

Partecipano, senza diritto di voto, Alessandro Silvestri, Antonio Nicolussi e Stefano Gatti del Servizio impianti a fune e piste da sci.

Assiste il Segretario della Commissione di coordinamento Gianfranco Mittempergher.

Vista la domanda pervenuta in data 30 agosto 2019, con la quale la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede a Madonna di Campiglio, via Presanella, 12, ha chiesto - ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7 - la modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario M156h "Campo Carlo Magno – Malga Montagnoli", ubicato nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville.

Visti gli elaborati progettuali evidenzianti i lavori proposti, a firma dell'ing. Giordano Farina, datati agosto 2019.

Udito il relatore.

Preso atto che la modifica tecnica non sostanziale consiste nel rifacimento del rivestimento della cabina di comando e della sala macchine (lato nord est) della stazione di monte, riprendendo la tipologia utilizzata per l'adiacente cabina elettrica. Sostanzialmente il rivestimento esterno sarà realizzato mediante listellatura in larice ad andamento orizzontale.

Preso atto che il Servizio Impianti a fune e piste da sci, ai sensi dell'art. 15 della I.p. 7/87, d'intesa con i Servizi competenti in materia di foreste ed urbanistica, esprime la valutazione che l'intervento in argomento è da considerarsi come una modifica tecnica non sostanziale e pertanto autorizzabile dalla Commissione di coordinamento.

Considerato che l'intervento in argomento rientra nei limiti della potestà autorizzatoria della Commissione di coordinamento di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012.

Ciò premesso,

LA COMMISSIONE DI COORDINAMENTO

- ai sensi dell'art. 6 della l.p. 21 aprile 1987, n. 7;
- vista la deliberazione della Giunta provinciale n. 2008 di data 21 settembre 2012;
- ad unanimità di voti,

delibera

- di autorizzare la società Funivie Madonna di Campiglio S.p.A., con sede a Madonna di Campiglio, via Presanella, 12, alla realizzazione della modifica tecnica non sostanziale all'impianto funiviario M156h "Campo Carlo Magno – Malga Montagnoli", ubicato nell'area sciistica di Madonna di Campiglio, in Comune di Tre Ville, quale risulta dalla documentazione citata in premessa;
- 2. di stabilire che gli interventi autorizzati con il presente atto, abbiano inizio entro due anni dalla data della presente deliberazione e termine entro tre anni dalla data di effettivo inizio dei lavori stessi;
- 3. di disporre che la data di inizio dei lavori dovrà essere comunicata prontamente al Servizio impianti a fune e piste da sci ed alla competente Stazione forestale; quest'ultima anche per vie brevi, per gli eventuali controlli di competenza. Dovrà altresì essere comunicata l'avvenuta ultimazione dei lavori medesimi;
- 4. di dare atto che, ai fini della realizzazione delle opere di cui si tratta, la presente autorizzazione assorbe esclusivamente i provvedimenti di competenza dei Servizi provinciali di cui agli artt. 6 e 11 della l.p. 7/87;

5. di rendere noto che ferma restando la possibilità di adire la competente autorità giurisdizionale, avverso il presente provvedimento è possibile ricorrere al Presidente della Repubblica nel termine di 120 giorni dalla notificazione del provvedimento stesso.

f.to IL SEGRETARIO - Gianfranco Mittempergher -

f.to IL PRESIDENTE F.F. - dott. Giorgio Cestari -

SG/GM/SD/fr
